



Zurich Relax

Contratto di Assicurazione a copertura delle strutture ricettive per i rischi: Incendio e danni alla proprietà, Furto, Responsabilità Civile, Rottura Lastre, Tutela Legale.

Versione per il proprietario di fabbricati non esercente l'attività

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

Edizione 01.2022



Glossario e Condizioni di Assicurazione



Zurich Relax

Versione per il proprietario di fabbricati non esercente l'attività

Indice

Glossario		
Glossario giuridico valido per la Tutela Legale		
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie		
Dove vale la copertura?	11 di 52	
Che obblighi ho?	11 di 52	
Quando e come devo pagare?	12 di 52	
Quando comincia e quando finisce la copertura?	13 di 52	
Come posso disdire il contratto ?	13 di 52	
Altre informazioni	14 di 52	
Sezione 2 - Incendio e Danni alla proprietà		
Che cosa è assicurato e come?	15 di 52	
Che cosa non è assicurato?	25 di 52	
Cosa fare in caso di Sinistro?	25 di 52	
Come è gestito il Sinistro?	26 di 52	
Sezione 3 - Rottura Lastre		
Che cosa è assicurato e come?	30 di 52	
Che cosa non è assicurato?	31 di 52	
Cosa fare in caso di Sinistro?	31 di 52	
Come è gestito il Sinistro?	32 di 52	

Sezione 4 - Furto

1	Che cosa è assicurato e come?	35 di 52
	Che cosa non è assicurato?	37 di 52
0 = 8 = 8 =	Cosa fare in caso di Sinistro?	37 di 52
O O	Come è gestito il Sinistro?	38 di 52
Sezi	ione 5 - Responsabilità civile	
1	Che cosa è assicurato e come?	41 di 52
	Che cosa non è assicurato?	42 di 52
0 = 8 = 8 = 8 = 8 = 8 = 8 = 8 = 8 = 8 =	Cosa fare in caso di Sinistro?	43 di 52
Q o	Come è gestito il Sinistro?	44 di 52
Sezi	ione 6 - Tutela Legale	
1	Che cosa è assicurato e come?	45 di 52
A	Che cosa non è assicurato?	46 di 52
Z	Quando comincia e quando finisce la copertura?	47 di 52
0 = 8 = 8 =	Cosa fare in caso di Sinistro?	48 di 52
O O	Come è gestito il Sinistro?	48 di 52
Alleg	ato 1: Modelli di denuncia Sinistro	50 di 52





Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al *Contraente*/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Come posso disdire la Polizza

Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.



Altre informazioni

Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Alcune Parole sono scritte sempre in corsivo e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel Glossario.

Glossario

Addizioni: opere e migliorie eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario e che siano dotate di autonoma individualità (ad esempio una statua).

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi di natura atmosferica.

Annualità assicurativa: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; computer ed apparecchiature relative, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti videocitofonici e *Impianti di allarme*. Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets.

Attacco Informatico (Cyber): indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Cassaforte: mezzo di custodia che presenti le seguenti caratteristiche di base:

- a mobile
 - a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.);
 - b) movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo.

Nelle Cassaforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;

- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali e/o da serratura elettronica;
 - c) peso minimo: 200 kg.;
- a muro

mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di alette di ancoraggio, incastonato con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Cassette di sicurezza (blocco di): mezzi di custodia, inseriti in grandi Cassaforti o armadi corazzati o in camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della Cassaforte a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l'una dal Cliente e l'altra dal titolare della Struttura ricettiva.

Cliente: persona che dispone dell'alloggio nella *Struttura ricettiva* dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (checkout), compresi i minori per i quali non sia prescritta la registrazione sempreché siano accompagnati da persone maggiorenni.

Colpo d'ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenuto: Merci e scorte inerenti l'attività, arredamento ed attrezzatura completa della Struttura ricettiva, mobilio, macchinario compresi apparecchi ed elaboratori elettronici, monitor, apparecchi audiovisivi e telecamere, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi con esclusione, per le Cose di proprietà di terzi, di quanto di pertinenza dei servizi accessori le cui licenze siano intestate ad altra persona e la gestione sia affidata a terzi;

- denaro, titoli di credito e carte *Valori* sino alla concorrenza fino a 2.500,00 Euro;
- vestiario di proprietà del personale dipendente;
- Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro;
- arredamento dell'abitazione del titolare della *Struttura ricettiva* e/o dei suoi *Familiari*, nonché gli *Effetti personali* di loro proprietà, nel caso in cui l'abitazione sia sita nella stessa *Ubicazione* dell'attività assicurata in *Polizza*;
- quadri, oggetti d'arte, affreschi e statue fino ad un valore massimo di 2.500,00 Euro per singolo oggetto;
- decorazioni, tappezzerie, moquettes, tendoni, ed insegne anche all'esterno;
- Addizioni e migliorie, purché fissi, anche esterni (opere murarie escluse) fatti eseguire dall'Assicurato al Fabbricato.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.

Costruzione Tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali *Incombustibili*, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del *Tetto* realizzato mediante impiego di materiali *Incombustibili*.

E' ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai *Solai*, alle strutture portanti del *Tetto*, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di *Fabbricato* la cui superficie calpestabile non sia superiore al 20% della totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali, nelle tamponature e nelle tramezze.

E' inoltre ammessa la presenza di strutture a Chiosco.

Costruzione in Bioedilizia – edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portati stratificate" (tipo MHM o XLAM): edificio a carattere permanente costituto da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di Costruzione Tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:

- Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
 - Elementi strutturali in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) costituenti le pareti strutturali dell'opera.
 - Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
- Edificio "a pareti portanti stratificate" (tipo "Inchiodato" o "XLAM"):
 - Assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore non inferiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
 - I Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno massiccio.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del Tetto è realizzata mediante impiego di materiali Incombustibili.

Sono ammesse porzioni di Fabbricato realizzate in "Costruzione Tradizionale".

E' inoltre ammessa la presenza di strutture a Chiosco.

Costruzione a "Chiosco: edificio indipendente, fisso e ancorato a fondazioni in cemento o muratura, elevato a un solo piano fuori terra e di superficie coperta non superiore a 100 mq, costruito e coperto in metallo, Vetro antisfondamento, elementi prefabbricati realizzati con materiali Incombustibili o in legno lamellare. E' ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente alle coibentazioni.

Danno liquidabile: il danno stimato in base alle condizioni di *Polizza* senza tener conto di eventuali Scoperti, *Franchigie* e *Limiti di indennizzo*.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento assicurato.

Dependance: locali minori a completamento del *Fabbricato* della *Struttura ricettiva* assicurata, posti in corpi separati al di fuori dell'area di pertinenza della stessa purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'attività assicurata. Ai fini dell'operatività delle Sezioni Danni ai beni e/o Eventi catastrofali e/o *Furto*, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del *Fabbricato*, richiesti dalle Sezioni.

Diaria: importo giornaliero prestabilito.

Dipendenze: locali quali cantine, soffitte, box e depositi non comunicanti con a Struttura recettiva ma ubicati nell'area di pertinenza del *Fabbricato*, per i quali non è necessaria una specifica identificazione in *Polizza*.

Le cantine, soffitte, box e depositi direttamente comunicanti con la Struttura recettiva assicurata sono considerati Struttura recettiva a tutti gli effetti.

Effetti personali: oggetti, *Valori*, indumenti e relativi accessori, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale. Non sono considerati *Effetti personali*: biciclette, veicoli e *Unità per la navigazione* di qualsiasi tipo, comprese le loro parti.

Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità

Fabbricato: l'edificio o la porzione di edificio identificato in *Polizza* destinato allo svolgimento dell'attività dichiarata in *Polizza*, comprese opere di fondazione o interrate e le parti che costituiscono una proprietà comune, compresi:

- tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio stesso e/o nelle aree recintate esterne di sua pertinenza, compresi Serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, Tettoie, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, ed anche gli impianti di prevenzione, Impianti di allarme e Impianti di videosorveglianza. Sono compresi anche gli Impianti fotovoltaici e Impianti solari termici di valore complessivo massimo pari a 50.000,00 Euro.
- i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pannellature in cartongesso o altri materiali comunemente utilizzati in edilizia;
- le Dipendenze;
- le Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti;
- gli affreschi e le statue non aventi valore artistico;
- abitazione dell'albergatore, a condizione che sia sita nella stessa Ubicazione dell'attività assicurata in Polizza.

Non si considerano Fabbricato:

- · l'area ove sorge l'edificio;
- i muri di contenimento a condizione che non siano anche fondazioni dell'edificio o comunque indispensabili alla realizzazione dello stesso;
- gli impianti eolici;
- tutto quanto previsto alla voce "Contenuto".

Se previsto in Polizza è inoltre compresa la Dependance.

Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, nonché le persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto (L. 20 maggio 2016 n. 76).

Fenomeno elettrico: l'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Forze dell'ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Franchigia: l'importo in cifra fissa che l'Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo o il Risarcimento. Nelle Sezioni "Incendio e danni ai beni" e "Furto" la Franchigia si sottrae dal Danno stimato.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gelo: abbassamento della temperatura sotto il punto di congelamento (0°C);

Impianto d'allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'Impianto.

Impianto di videosorveglianza: sistema di telecamere a circuito chiuso installate con lo scopo di monitorare costantemente i locali assicurati. Il sistema comprende anche telecamere situate all'esterno dei locali assicurati e il sistema di videocitofono.

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi anti*Furto* dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, *Tubazioni*, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del *Fabbricato*, o del suo *Contenuto*, per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le *Tubazioni* di adduzione dell'acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso. Sono compresi anche i circuiti di mandata e ritorno degli impianti solari termici.

Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

I.N.A.I.L: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerate *Incendio* le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili come "Esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- · gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Inondazione/Alluvione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini;

l'Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;

per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.

I.N.P.S.: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di Assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa, e diversa da un Intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1º gennaio 2013.

Lastre: i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro - comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni – esistenti all'interno della Struttura ricettiva identificato in Polizza o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche se rivolte verso l'esterno, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al Fabbricato).

Limite di indennizzo: la somma massima dovuta dalla *Compagnia* all'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'*Assicurato*.

Limite di Risarcimento annuo: la somma massima dovuta dalla *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, al danneggiato o all'*Assicurato* ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'*Assicurato*.

Lucernario: apertura nel *Tetto* di un edificio dotata di un apposito *Serramento* con vetrata per dare luce a scale, soffitte, mansarde o altri vani sottostanti.

Malattie professionali: quelle indicate nell'elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Massimale: la somma massima rimborsabile dalla *Compagnia* per ogni *Sinistro*. Quando è specificato in *Polizza* che il *Massimale* è prestato per un *Periodo di Assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso *Periodo di Assicurazione*. Quando è specificato in *Polizza* un *Massimale* per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.

Merci: prodotti inerenti l'attività assicurata compresi materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, veicoli a motore che formano oggetto di vendita (esclusi i veicoli propri iscritti al P.R.A. salvo quelli interessati da minivoltura), il tutto anche in conto vendita; nel valore delle Merci sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda sonica: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Partite: l'insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie ed assicurati con un unico capitale, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: Fabbricato, Contenuto.

Periodo di Assicurazione: il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'*Assicurato* si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in *Polizza* incluse:

- quelle distaccate temporaneamente presso altre Strutture ricettive, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*:
- quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'*I.N.A.I.L.* ricada ai sensi di Legge sui soggetti diversi dall'*Assicurato*;
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti e apprendisti;
- Familiari coadiuvanti
- contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi;
- a tempo parziale/part time di durata superiore a 3 mesi;
- i lavoratori a chiamata/intermittenti, lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 3 mesi;
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto "a voucher"), nonché eventuali altri soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato

Non rientrano comunque nella definizione Prestatori di lavoro:

- gli appaltatori/subappaltatori e i loro Prestatori di lavoro;
- i liberi professionisti di cui si avvale l'Assicurato;
- i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura

comprese le relative montature.

Primo Rischio assoluto (Assicurazione a): forma di *Assicurazione* in base alla quale l'*Indennizzo* avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione Parziale".

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.

Regola proporzionale: (prevista dall'art.1907 del codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del *Sinistro* risulta superiore a quello dichiarato nella *Polizza*. In questo caso, l'*Indennizzo* che spetta all'*Assicurato* non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *Sinistro*.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Ristrutturazione: l'intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessante la struttura portante del *Fabbricato* e/o complessivamente tutti gli *Impianti idrici*, di riscaldamento e igienici.

Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti le *Cose* assicurate, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno stimato e dedotto da quest'ultimo.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e *Tubazioni* per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del *Gelo* e del *Colpo d'ariet*e non sono considerati Scoppio o *Implosione*.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e sof-fittature.

Struttura ricettiva: impresa turistica – come definito ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge attività di gestione di strutture ricettizie di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, lavanderie, negozi, autorimesse, parcheggi, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Si intendono parificati ad Alberghi anche le attività di Bed and Breakfast, Alberghi/Hotel, Residence, Affittacamere, Agriturismi, Ostelli.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

Tubazioni: insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi.

Ubicazione: luogo identificato in Polizza in cui si trovano i beni assicurati.

Unità per la navigazione: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.

Valore a nuovo:

- per il *Fabbricato*: il costo di ricostruzione a nuovo di un *Fabbricat*o con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area sulla quale è costruito il *Fabbricato*);
- per il *Contenuto*: il costo di rimpiazzo delle *Cose* assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le *Merci*).

Valore allo stato d'uso: è il valore reale del bene, scorporato della quota del degrado dipendente dall'utilizzo nel tempo, sia per il Fabbricato che per il Contenuto.

Valore totale (Assicurazione a): forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della Regola proporzionale a carico dell'Assicurato.

Valori: denaro, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all'attività dichiarata in Polizza.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Glossario giuridico valido per la Tutela Legale

Arbitrato: E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Contravvenzione: E' una tipologia di reato punita con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno da responsabilità extracontrattuale: E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a Cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto: E' una tipologia di *Reato* più grave della *Contravvenzione*, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- · delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- · delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al *diritto civile*, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Fase stragiudiziale: E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'Arbitrato, la conciliazione paritetica.

Reato: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa: Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (sanzione amministrativa pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o giudiziaria.

Spese di giustizia: Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce *Diritto civile*).

DAS: L'impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona - Via Enrico Fermi, 9/b – Telefono 045/8378901 – Fax 045/8351023, alla quale la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri per la garanzia Tutela legale a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164,

Spese peritali: Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie

Dove vale la copertura?



1.1 Validità territoriale

L'Assicurazione è valida:

- nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per le sezioni *Incendio* e danni alla proprietà, Rottura *Lastre* e *Furto*;
- in tutto il mondo, escluso Stati Uniti d'America e Canada, per la sezione Responsabilità civile.

Relativamente alla garanzie Tutela Legale la validità territoriale è descritta nella sezione dedicata.

Che obblighi ho?



1.2 Dichiarazioni del Contraente

Il contratto viene emesso sulla base dei dati indicati dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, i quali sono tenuti a fornire tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative:

- le dichiarazioni non corrette o incomplete fatte consapevolmente su circostanze che l'Assicurato/Contraente conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'Indennizzo in caso di Sinistro, come ad esempio la professione dichiarata dal Contraente al momento dell'assunzione del contratto.
- se, invece, le dichiarazioni non corrette o incomplete sono state effettuate senza dolo o colpa grave, in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto, cioè di sciogliere unilateralmente il contratto ed in caso di Sinistro l'Indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose.

In entrambi i casi, la *Compagnia* può chiedere l'annullamento del Contratto o recedere dal Contratto **entro tre mesi** e ha diritto di trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al *Periodo di Assicurazione* in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *Premio* dovuto per il primo anno.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'Assicurazione sia stata stipulata in nome o per conto di terzi, come previsto dall'art. 1894 del Codice Civile "Assicurazione in nome o per conto di terzi".

1.3 In caso di Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve avvisare immediatamente la Compagnia se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del *Rischio*), come ad esempio una variazione dell'attività esercitata o il trasferimento in altra *Ubicazione* nel corso del contratto.

La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). La Compagnia, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di Assicurazione.

La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

1.4 Buona fede

Se le inesattezze e omissioni descritte ai punti precedente (1.2 e 1.3) non riguardano le caratteristiche essenziali e durevoli del *Rischio* e il *Contraente/Assicurato* ha agito in buona fede, senza dolo o colpa grave, l'*Assicurato* mantiene per intero il diritto all'*Indennizzo* ma la *Compagnia* ha il diritto di percepire l'incremento di *Premio* corrispondente al maggior *Rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.5 In caso di diminuzione del Rischio

Si ha diminuzione del Rischio quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un Sinistro diminuisce.

Anche in questo caso è necessaria la comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla *Compagnia*, che procederà alla riduzione del *Premio* a decorrere dalla scadenza del *Premio* o dalla rata di *Premio* successiva alla comunicazione.

La Compagnia rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall'art. 1897 del Codice civile.

1.6 Assicurazione per conto altrui

Se l'Assicurazione viene stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* spettano al *Contraente*, con l'eccezione di quegli obblighi che, per loro natura, possono essere assolti solo dall'Assicurato come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

1.7 Altre assicurazioni

Il Contraente deve avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo dell'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso *Rischio*, così come previsto dall'art.1910 del Codice civile – "Assicurazione presso diversi Assicuratori".

In caso di Sinistro, la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

Se il Contraente è una persona fisica e l'Assicurato è un soggetto diverso dal Contraente, l'obbligo è esteso anche all'Assicurato.

Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la Compagnia può rifiutare l'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascuno degli Assicuratori l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.

Quando e come devo pagare?



1.8 Pagamento del Premio

Il Contraente deve pagare il Premio alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario assicurativo che gestisce la Polizza al momento della firma del contratto.

Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate.

Il *Premio* o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di *Premio* si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla *Compagnia* o dall'*Intermediario assicurativo* che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il *Premio* deve sempre essere pagato per intero in base alla durata del contratto stabilita, **anche se è stato previsto il pagamento frazionato in più rate.**

Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

1.9 Indicizzazione

Se espressamente indicato in *Polizza*, **la Compagnia procede in occasione di ogni scadenza annuale**, all'adeguamento degli importi in base all'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica.

L'indicizzazione si applica a:

- Premi
- somme assicurate
- Massimal
- limiti di garanzia, quali Franchigie, Limiti di indennizzo o Limiti di risarcimento, se espressi in Euro.

Il calcolo è effettuato nel modo che segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto:

- alla scadenza annuale della Polizza si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici:
- se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c'è differenza non ci sarà alcuna variazione.

L'indicizzazione non si applica alle garanzie Tutela legale.

1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Quando comincia e quando finisce la copertura?



1.11 Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- del pagamento del Premio se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.

Se il *Contraent*e non paga i premi o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Rimangono valide le scadenze successive e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - "Mancato pagamento del *Premio*".

1.12 Durata del contratto

L'Assicurazione può avere le seguenti durate, a scelta del Contraente:

- a. **annuale:** il contratto ha durata di 1 anno solare e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza **il contratto si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- b. **annuale più frazione:** il contratto ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). Alla scadenza, **la Polizza si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- c. **poliennale:** il contratto ha durata di più anni e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza la *Polizza* si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire.

Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).

Il Contraente ha la facoltà di disdire il contratto nelle modalità indicate nel capitolo successivo 'Come posso disdire il contratto?'.

Come posso disdire il contratto?



1.13 Disdetta del contratto

Il *Contraente* o la *Compagnia* possono inviare disdetta al contratto **comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.**

Il Contraente che vuole inviare disdetta deve comunicarlo al proprio Intermediario assicurativo o alla Compagnia tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Per i contratti di durata annuale più frazione' il Contraente può disdire il contratto alla sola scadenza annuale.

Per i contratti di durata poliennale il Contraente:

- può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del *Premio*, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la Compagnia gli ha riconosciuto una riduzione del *Premio*.

Se il contratto si è già rinnovato a seguito della scadenza originaria, la disdetta deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della scadenza annuale successiva.

In mancanza di disdetta, da parte del *Contraente* o della *Compagnia*, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato di un anno e così successivamente, se indicato in *Polizza*.

1.14 Recesso in caso di Sinistro

Il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dal contratto dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, con un preavviso di 30 giorni.

Il diritto di Recesso può essere esercitato per l'intera Polizza.

Il Contraente che vuole esercitare il diritto di Recesso deve comunicarlo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia o al proprio Intermediario assicurativo.

La Compagnia provvederà entro 15 giorni a rimborsare la parte di *Premio* pagata e non goduta dalla data di efficacia del *Recesso* al netto delle imposte.

In presenza di una clausola di vincolo, il Contraente non potrà esercitare il diritto di Recesso in corso di contratto.

Altre Informazioni



1.15 Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche del contratto devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto su apposito documento della *Compagnia*.

1.16 Legge applicabile e foro competente

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto.

1.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* possono essere esercitati solo dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse *Assicurato*.

1.18 Colpa grave

I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:

Sezione 2 Incendio e Danni alla proprietà

Che cosa è assicurato e come?



2.1 Oggetto dell'Assicurazione

E' assicurato l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto che siano conseguenza degli eventi assicurati per ciascuna Ubicazione identificata in Polizza.

Tutte le garanzie sono operanti con l'applicazione delle *Franchigie* e Scoperti ed entro le somme assicurate, i limiti di *Indennizzo* e i Massimali previsti in *Polizza*.

L'Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo, salvo ove diversamente indicato. Con i termini Fabbricato e Contenuto si intende quanto definito nel Glossario.

2.2 Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il *Fabbricato* rispetti le caratteristiche costruttive indicate in *Polizza* e la cui descrizione è riportata nel Glossario alle voci "Costruzione".

2.3 Garanzia base

La Compagnia indennizza i danni dovuti a:

- Incendio;
- Azione meccanica del fulmine;
- Scoppio, Esplosione ed Implosione anche esterni (esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi); se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi dalla presente garanzia i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- Onda sonica;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali o di natanti in transito, purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio;
- caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al Fabbricato;
- fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatisi da eventi garantiti dalla presente Sezione "Incendio e Danni alla proprietà";
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati.

2.4 Altre garanzie sempre operanti

2.4.1 Fenomeno elettrico

La Compagnia indennizza i danni da Fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci Fabbricato e Contenuto.

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è Assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- alle Apparecchiature elettroniche;
- alle Merci;
- a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- · causati da usura, corrosione, logorio;
- · riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- agli impianti di irrigazione. L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto, a condizione che sia installata all'interno dei locali del Fabbricato;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- · dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza.

Questa garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo per Sinistro e Annua lità assicurativa e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza.

2.4.2 Danni da acqua

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate a seguito di:

- fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, guasto accidentale e/o Occlusione degli Impianti idrici;
- rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione.

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi:

- i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione Incendi;
- le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.

La garanzia è prestata:

- relativamente ai danni provocati dall'acqua: entro il *Limite di indennizzo* indicato in *Polizza*, da applicarsi a ogni singola *Partita*, senza compensazione tra le stesse;
- relativamente ai danni provocati da altre sostanze a seguito di rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione: con il *Limite di indennizzo* pari ad 25.000,00 Euro per *Sinistro* e *Annualità assicurativa*.

La garanzia è prestata con applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

2.4.3 Eventi sociopolitici

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati alle Cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato.

Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*.

Sono inoltre compresi i Danni materiali e diretti causati dall'intervento delle Forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da Atti di terrorismo e atti di sabotaggio;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- · verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- da imbrattamento e deturpamento;
- conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto* o *Rapina*, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- a gazebo, dehors, bersò;
- subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

La garanzia è prestata entro il *Limite di indennizzo* percentuale indicato in *Polizza*, da applicarsi a ogni singola *Partita*, senza compensazione tra le stesse e con l'applicazione dello *Scoperto* indicata in *Polizza*.

2.4.4 Eventi atmosferici

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.

Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni al *Contenuto*, la *Compagnia* indennizza anche i danni diretti causati al *Contenuto* assicurato, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel *Fabbricato* direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dalla violenza del fenomeno atmosferico.

La garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del *Fabbricato* assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.

Fermo quanto disposto al Capitolo "Che cosa non è assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- · derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico;
- a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del *Fabbricato*, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione;
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- a gazebo, dehors, bersò;
- ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne;
- a Cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
- a Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, Serramenti, vetrate e Lucernari in genere per effetto della grandine;
- provocati dall'acqua a Merci e attrezzature poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo.

Sono inoltre compresi i danni subiti dalle strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del *Fabbricato*, fino alla concorrenza del *Limite di indennizzo* per *Sinistro* e *Annualità assicurativa* di 1.500,00 Euro.

La garanzia è prestata entro il *Limite di indennizzo* percentuale indicato in *Polizza*, da applicarsi singolarmente e senza compensazione tra le *Partite* assicurate, con applicazione dello *Scoperto* indicato in *Polizza*.

Per le Lastre di fibrocemento o materia plastica, la garanzia opera fino alla concorrenza del Limite di indennizzo per Sinistro e per Annualità assicurativa di 2.500,00 Euro.

2.4.5 Garanzia allagamento

La Compagnia, a parziale deroga di quanto indicato in *Polizza* al capitolo "Che cosa non è assicurato", indennizza i Danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da *Allagamento* verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

- 1. formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- 2. fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da *Impianti idrici*, igienici e tecnici.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b. causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
- d. causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e. causati da Gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g. alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di 2.000,00 Euro;
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel *Periodo di Assicurazione* pattuito per la garanzia medesima, importo superiore a 10.000,00 Euro.

2.4.6 Spese conseguenziali

La Compagnia, a seguito di Sinistro imputabile ad un evento previsto dalla presente sezione ed indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, purché effettivamente sostenute e documentate:

- a) le spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *Sinistro* sino alla concorrenza di un importo pari al 15% dell'*Indennizzo* pagabile a termini di *Polizza*;
- b) le spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del *Contenuto* resesi necessarie, **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'***Indennizzo* **pagabile a termini di** *Polizza***;**
- c) le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle "Cose particolari" distrutte o danneggiate, compreso il costo del materiale, sino a concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) le spese fisse ed insopprimibili costituite da canoni, stipendi e mutui che l'*Assicurato* è costretto a continuare a sostenere nonostante la inattività dell'Albergo a seguito di *Sinistro*. Nel caso di parziale inattività le spese saranno rimborsate proporzionalmente. Il rimborso per questa garanzia non potrà superare il 15% dell'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* per il *Fabbricato* e/o il *Contenuto*;
- e) le spese conseguenti a guasti arrecati alle Cose assicurate per impedire o limitare i danni;
- f) in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, le garanzie prestate rimangono in vigore per il *Contenuto*, se assicurato, che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra *Ubicazione*, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quella assicurata. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in mancanza, la garanzia per la nuova *Ubicazione* decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

2.4.7 Merci e attrezzature presso terzi

La Compagnia indennizza i danni alle Merci e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'attività assicurata, conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione "Incendio e danni alla proprietà" e a condizione che il Fabbricato che le ospita presenti una delle caratteristiche costruttive previste tra "Costruzione Tradizionale" e "Costruzione in Bioedilizia" la cui descrizione è riportata nel Glossario.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il *Contenut*o, indicata nella *Polizza* per ogni *Ubicazione* assicurata.

2.4.8 Indennità aggiuntiva

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", paragrafo 2.9, la *Compagnia* rimborsa le spese, complessivamente sostenute e documentate per:

- onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, **esclusi professionisti incaricati ai sensi del Paragrafo 2.11 "Procedura per la valutazione del danno" di cui al Capitolo "Come è gestito il Sinistro?"**;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del Contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali;
- mancato godimento dei locali.

Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l'*Assicurato* non può percepire per i locali del *Fabbricato* assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del *Sinistro*.

Se la ricostruzione o il ripristino del *Fabbricato* deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del *Sinistro*, l'indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all'adeguamento normativo. **Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.**

La presente garanzia è prestata a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione "Incendio e Danni alla proprietà", sino al 5% dell'Indennizzo liquidato per "Fabbricato", "Rischio locativo" e "Contenuto", con il massimo di 10.000,00 Euro per Annualità assicurativa.

2.4.9 Anticipo Indennizzi

In caso di Sinistro la Compagnia anticipa all'Assicurato un importo pari al 50% dell'ammontare del presunto Indennizzo a condizione che:

l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;

l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta;

siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione dei beni danneggiati o distrutti dal Sinistro:

il presumibile *Indennizzo* sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 50.000,00 Euro; non esistano contestazioni sull'indennizzabilità del danno.

L'acconto non può comunque essere superiore a 250.000,00 Euro.

2.4.10 Trasloco

Qualora l'Assicurato, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto all'Intermediario assicurativo la data di inizio trasloco in *Ubicazione* diversa da quella indicata in *Polizza*, l'Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di *Indennizzo* previsti, anche per la nuova *Ubicazione*, purché si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in *Polizza*.

2.5 Opzione con riduzione del Premio

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

2.5.1 Forma con Franchigia

Le garanzie della sezione "Incendio e Danni alla proprietà" sono prestate con l'applicazione di una Franchigia pari all'importo indicato in Polizza.

In caso di acquisto della presente opzione, le garanzie saranno operative con la *Franchigia* definita in questa opzione fatta eccezione per:

- le garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione;
- le eventuali garanzie che prevedono uno specifico Scoperto, indicato sulla Polizza;
- le garanzie "Rischio Locativo", "Ricorso Terzi (Massimale per Ubicazione)" e "Ricorso Terzi (Massimale unico)".

2.6 Garanzie Premium

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

2.6.1 Ricorso terzi (Massimale per Ubicazione)

La Compagnia risponde delle somme che l'Assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Sinistro indennizzabile a termini della "Garanzia base" e delle garanzie "Fenomeno elettrico" e "Danni da acqua" della presente sezione "Incendio e danni alla proprietà".

Non sono comunque considerati Terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;

quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

quando l'Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da:

interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni;

interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, com Merciali, artigianali, agricole o di servizi;

a seguito di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia "Ricorso Terzi" ed entro il sottolimite del 10% del *Massimale* assicurato per la presente garanzia.

In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.

Le spese giudiziali sono a carico della *Compagnia* entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'articolo 1917 del Codice civile.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Intermediario assicurativo delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque *Transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

La garanzia è operativa fino alla concorrenza del *Massimale* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa* indicata in *Polizza*, per ogni *Ubicazione* assicurata.

Sono inoltre esclusi i danni:

a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle operazioni citate, e le Cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.6.2 Spese di ricerca, riparazione e ripristino

In caso di rottura, guasto od *Occlusione* accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta, la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, del guasto o dell'*Occlusione*, compresa la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, e per il ripristino delle parti di *Fabbricato* danneggiate.

La garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo per Sinistro e Annualità assicurativa e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza.

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre escluse le spese sostenute per:

- i pannelli radianti installati anteriormente al 1º gennaio 2005;
- qualsiasi *Tubazione* interrata posta all'esterno del *Fabbricato*, con eccezione degli impianti al servizio delle piscine (a condizione che siano posti in un cavedio dedicato), che è compresa fino ad un massimo di 1.500,00 Euro per *Sinistro* e *Annualità assicurativa*;
- rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.

2.6.3 Spese di demolizione e sgombero

La Compagnia rimborsa le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di *Fabbricato* che non siano state direttamente danneggiate.

La presente garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* sino alla concorrenza del Limite di *Indennizzo* indicato in *Polizza* e a integrazione di quanto previsto nella garanzia 2.4.6 "Spese conseguenziali", lettera a) del Capitolo "Cosa e come assicuriamo".

2.6.4 Fenomeno elettrico

(in aggiunta al limite di Polizza)

Il Limite di indennizzo della garanzia Fenomeno elettrico si intende elevato dell'importo indicato in Polizza.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

2.6.5 Elettronica

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati esclusivamente alle Apparecchiature elettroniche relative all'attività dichiarata in Polizza, verificatisi per effetto di:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei Prestatori di lavoro;
- traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
- Inondazione/Alluvione, Allagamento, Gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

Supporti di dati - maggiori costi

In caso di *Sinistro* indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati, la *Compagnia* corrisponde, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata**, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, **da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del** *Sinistro***, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente. Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione o cancellazione, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.**

Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in garanzia i costi necessari per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati.

La garanzia Elettronica è prestata nella forma a Primo *Rischio* assoluto, **entro il** *Limite di indennizzo* **per** *Sinistro* **e** *Annualità assicu-rativa* **e con** l'applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*.

Relativamente ai costi di ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati la garanzia è prestata entro il *Limite di indennizzo* per *Sinistro* e *Annualità assicurativa* di 2.500,00 Euro e con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- alle Merci:
- · da eventi previsti dalle garanzie delle sezioni "Incendio e danni alla proprietà" e "Furto";
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- · verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- dovuti a mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.

2.6.6 Rigurgito fognature

In deroga alle presenti condizioni di Assicurazione, si intende compreso in copertura anche il Traboccamento e *Rigurgito* dei sistemi di scarico e smaltimento delle acque reflue, qualora l'evento generante il *Sinistro* sia conseguenza di un fatto avvenuto nei tratti di servizio esclusivo al *Fabbricato*.

La garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza. Scoperto

2.6.7 Gelo

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli Impianti idrici per effetto di Gelo, la Compagnia indennizza:

- i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, alle condizioni previste dalla garanzia "Spese di ricerca, riparazione e ripristino" ed entro i relativi limiti indicati in *Polizza* per tale garanzia.

Oltre a quanto previsto capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dagli Impianti idrici interrati o installati all'esterno del Fabbricato;
- derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo "Che cosa è assicurato e come? al paragrafo 2.4.4" Eventi atmosferici", ed opera entro il *Limite di indennizzo* per *Sinistro* e *Annualità assicurativa* e con l'applicazione dello *Scoperto* indicati in *Polizza*.

2.6.8 Sovraccarico di neve

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul Tetto.

Fermo quanto disposto al paragrafo "Esclusioni", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da Gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o della più recente *Ristrutturazione* delle strutture portanti del *Tetto* e del *Contenuto*, a meno che l'*Assicurato* sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità;
- ai Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di *Ristrutturazione* ed al loro *Contenuto*; l'esclusione non si applica qualora la *Ristrutturazione* riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del *Tetto* o dei *Solai*;
- a *Lucernari*, vetrate, pensiline, gazebo, *Tetto*ie e *Serramenti* in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all'impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale;
- da scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del Tetto.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo Che cosa è assicurato e come? al paragrafo 2.4.4 "Eventi atmosferici", ed opera entro il *Limite di indennizzo* e con applicazione dello *Scoperto* indicato in *Polizza*.

2.6.9 Grandine su fragili

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati dalla grandine a:

- 1. Serramenti, vetrate e Lucernari in genere;
- 2. Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o Tettoie aperte da uno o più lati.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.4.4 "Eventi atmosferici", nella forma a *Primo rischio assoluto*, con il *Limite di indennizzo* e con l'applicazione dello *Scoperto* indicati in *Polizza*.

2.6.10 Atti di terrorismo

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di Atti di terrorismo.

Questa garanzia opera entro il Limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse, e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di Recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa all'Assicurato la quota del Premio della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. In quest'ultimo caso è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il Recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

Se il *Contraente* si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova *Ubicazione*, ma opera unicamente per la *Struttura ricettiva* indicata in *Polizza*.

Sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:

- direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

2.6.11 Terremoto

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale per effetto di Terremoto.

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *Terremoto*;
- causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *Terremoto* sulle *Cose* assicurate;
- · da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *Sinistro*", purché avvenuti nel *Periodo di Assicurazione*.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.9 lettera b) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", entro il *Limite di indennizzo* percentuale, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci *Fabbricato* e *Contenuto* se assicurate, con applicazione della *Franchigia* e/o *Scoperto* indicati in *Polizza*.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di *Recesso* da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente garanzia relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il *Recesso* della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Se il *Contraente* si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova *Ubicazione*, ma opera unicamente per la *Struttura ricettiva* indicata in *Polizza*.

2.6.12 Inondazione, Alluvione

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale da Inondazione/Alluvione.

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Allagamento*, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* o dell'*Alluvione* sulle *Cose* assicurate;
- · derivanti da Terremoto;
- derivanti da Atti di terrorismo;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.8, lettera b) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", entro il Limite di indennizzo percentuale indicato in Polizza, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci Fabbricato e Contenuto se assicurate, e con applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di *Recesso* da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente garanzia relativa al Periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il *Recesso* della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al Periodo di *Rischio* non corso.

Se il *Contraente* si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova *Ubicazione*, ma opera unicamente per la *Struttura ricettiva* indicata in *Polizza*.

2.6.13 Spese di restauro

La Compagnia indennizza le spese di restauro alle opere d'arte fisse, rientranti alla voce Fabbricato, necessarie per riportare la cosa danneggiata in condizioni analoghe a quelle precedenti il Sinistro, salvaguardandone caratteristiche o elementi peculiari che ne determinano il valore e al netto di ogni miglioria rispetto al suo stato precedente il Sinistro.

La presente garanzia non opera nel caso in cui il valore dei residui della porzione di Fabbricato interessata dal Sinistro sia inferiore al 30% del suo valore di costruzione a nuovo secondo quanto previsto al paragrafo 2.14 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" del Capitolo "In caso di Sinistro – Incendio e Danni alla proprietà/Furto".

La presente garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata per il *Fabbricato* o *Rischio* Locativo, e comunque entro la Somma Assicurata indicata in *Polizza*.

La garanzia è prestata con applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

2.7 Garanzie Premium Comuni

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza e sono comuni a più Ubicazioni assicurate.

2.7.1 Ricorso terzi (Massimale unico)

La *Compagnia* risponde delle somme che l'*Assicurato*, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per *Danni materiali* e *diretti* causati alle *Cose* di terzi e/o dei Locatari derivanti da *Sinistro* indennizzabile a termini della "Garanzia base" e delle garanzie "Fenomeno elettrico" e "Danni da acqua" della presente sezione "Incendio e danni alla proprietà".

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

La garanzia è estesa ai danni derivanti:

- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, com*Merci*ali, artigianali, agricole o di servizi;

a seguito di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia "Ricorso Terzi" ed entro il sottolimite del 10% del *Massimale* assicurato per la presente garanzia.

In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.

Le spese giudiziali sono a carico della *Compagnia* entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'articolo 1917 del Codice civile.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Intermediario assicurativo delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

La garanzia è operativa fino alla concorrenza del *Massimale* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa* indicata in *Polizza*, per tutte le Ubicazioni assicurate.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Che cosa non è assicurato?



2.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

- a. causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- b. conseguenti a Inondazioni e Alluvioni, Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale:
- c. causati da *Gelo*, *Colpo d'ariete*, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, *Rigurgito* e *Occlusione* dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- d. conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e. causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad *Incendio*, fulmine, *Scoppio*, *Esplosione*;
- f. derivanti da *Esplosione*, *Implosione* o *Scoppio* di materie o sostanze esplosive detenute dall'*Assicurato*, salvo quanto previsto nella sezione "Che cosa è assicurato e come?" al paragrafo 2.6.10, o la cui detenzione non è consentita per legge;
- g. conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, Rapina o Scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da Incendio;
- h. limitatamente al "Contenuto" sono esclusi macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.
- i. Causati a strutture ricettive con un periodo di inattività superiore a 10 mesi ad eccezione dei danni da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*

Cosa fare in caso di Sinistro?



2.9 Come procedere in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;

- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del *Fabbricato* riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità:
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*:
- contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo:
- eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il Furto.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "2.12.Tempi di gestione del *Sinistro*"). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo*.

Come è gestito il Sinistro?



2.10 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente e/o Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- b. su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ri*Partite* a metà.

2.11 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata al capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*", **la Compagnia avrà 60 giorni** di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

Entro tale termine la Compagnia:

- formulerà una proposta di Indennizzo; oppure
- respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

2.12 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;

- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

2.13 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al Paragrafo 4.5 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" del presente Capitolo;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) capitolo 4.1 "Procedura per la valutazione del danno" del presente Capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

2.14 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:

1) Fabbricato

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'*Ubicazione*, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Macchinario - Attrezzatura - Arredamento - Apparecchiature elettroniche

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3) Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione com Merciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

4) Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti:

- superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";
- uguale o inferiore al "valore al momento del Sinistro", non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

5) Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento / avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

2.14.1 Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)

Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che gli importi di una o più *Partite*, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le *Partite* stesse, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile "*Assicurazione* parziale".

A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all'applicazione della *Regola proporzionale* per quelle *Partite* la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del *Sinistro*.

Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.

2.14.2. Esempi di calcolo dell'Indennizzo

Somma assicurata: 100.000,00 Euro

Valore al momento del *Sinistro* (valore di preesistenza): 110.000,00 Euro

Danno: 50.000,00 Euro (40.000,00 Euro allo stato d'uso e 10.000,00 Euro per supplemento di indennità per *Valore a nuovo*)


Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo

Senza applicazione della tolleranza:

Con applicazione della tolleranza del 10%:

Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito

Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d'uso 88.000,00 Euro e valore di preesistenza a nuovo 110.000.00 Euro.



Poiché la somma assicurata al momento del *Sinistro* (100.000,00 Euro) è superiore al valore di preesistenza allo stato d'uso, il danno allo stato d'uso (40.000,00 Euro) viene riconosciuto per intero.

Il supplemento di *Indennizzo* per *Valore a nuovo* (10.000,00 Euro) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiazzo ultimati, lavori da effettuarsi nel termine indicato in *Polizza*, nei seguenti termini:

Il supplemento non viene riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d'uso, ma insufficiente per garantire il *Valore a nuovo*.

2.15 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

2.16 Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

2.17 Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

2.17.1. Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro

Franchigia: 1.500,00 Euro Indennizzo: 8.500,00 Euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 150.000,00 Euro

Franchigia: 1.500,00 Euro Indennizzo: 100.000,00 Euro

<u>Esempio 3:</u> Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di *Indennizzo* e

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro *Scoperto*: 20% 2.000,00 Euro Minimo: 2.500,00 Euro *Indennizzo*: 7.500,00 Euro

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro *Scoperto*: 20% 2.000,00 Euro

Minimo: 1.500,00 Euro *Indennizzo*: 8.000,00 Euro

<u>Esempio 4:</u> Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di *Indennizzo*

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro

Scoperto: 20% 24.000,00 Euro Minimo: 25.000,00 Euro Indennizzo: 95.000.00 Euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro *Scoperto*: 20% 24.000,00 Euro

Minimo: 15.000,00 Euro *Indennizzo*: 96.000,00 Euro



Sezione 3 Rottura Lastre

Che cosa è assicurato e come?



3.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza, nei limiti della Somma assicurata, del Limite di indennizzo per Lastra e con applicazione della Franchigia indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti conseguenti a rottura di Lastre causata dagli eventi sottoindicati:

Eventi coperti

- Incendio;
- fulmine:
- Scoppio, Esplosione ed Implosione;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- Onda sonica;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio;
- caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al Fabbricato;
- attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati;
- dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- rottura accidentale.

3.2 Eventi sociopolitici

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati alle Cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato.

Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*.

Sono inoltre compresi i Danni materiali e diretti causati dall'intervento delle Forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.

Fermo quanto disposto al Capitolo "Che cosa non è assicurato?", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da Atti di terrorismo e atti di sabotaggio;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto* o *Rapina*, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a gazebo, dehors, bersò.

3.3 Eventi atmosferici

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati alle Lastre del Fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.

Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni a *Lastre* facenti parte del *Contenuto*, la *Compagnia* indennizza anche i relativi danni diretti, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel *Fabbricato* direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dalla violenza del fenomeno atmosferico.

La garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.

Fermo quanto disposto al paragrafo "Esclusioni", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- a gazebo, dehors, bersò comunque costruiti;
- ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne;
- · a Cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
- a Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, Serramenti, vetrate e Lucernari in genere per effetto della grandine.

Per le Lastre di fibrocemento o materia plastica, la garanzia opera fino alla concorrenza del Limite di indennizzo per Sinistro e per Annualità assicurativa di 2.500,00 Euro.

3.4 Furto

La Compagnia indennizza:

- a) i Danni materiali e diretti arrecati alle Lastre da Furto anche solo tentato;
- b) guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri alle Lastre in occasione di Furto, tentato Furto o Rapina.

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno, a condizione che non vi sia dolo e che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto per la somma assicurata indicata in Polizza.

Che cosa non è assicurato?



3.5 Esclusioni valide per tutte le garanzie

L'Assicurazione non comprende le rotture:

- avvenute durante trasloco o rimozione anche temporanea di *Lastre* oppure durante lavori sulle *Lastre* stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste;
- determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/Alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- dovute a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.

Sono inoltre esclusi:

- i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- i danni a Lucernari in genere, salvo quelli in Vetro antisfondamento;
- le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle *Lastre* stesse;

Cosa fare in caso di Sinistro?



3.6 Come procedere in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro;

- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
- tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
- recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del *Fabbricato* riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità:
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*:
- contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo;
- eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il Furto.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "3.7. Tempi di gestione del *Sinistro*")La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo*.

Come è gestito il Sinistro?



3.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente e/o Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- b) su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono riPartite a metà.

3.8 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata al capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

Entro tale termine la Compagnia:

- formulerà una proposta di Indennizzo; oppure
- respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

3.9 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

3.10 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al Paragrafo 4.5 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" del presente Capitolo;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) Paragrafo 4.1 "Procedura per la valutazione del danno" del presente Capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

3.11 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:

1) Fabbricato

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'*Ubicazione*, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Macchinario - Attrezzatura - Arredamento - Apparecchiature elettroniche

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.





In questa forma di assicurazione la *Compagnia* indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata.

Esempio 1 – Danno superiore alla somma assicurata con *Franchigia*

- Valore globale dei beni assicurati: 10.000,00 Euro;
- Franchigia 100,00 Euro;
- Somma assicurata: 5.000,00 Euro;
- Si verifica un danno di 8.000,00 Euro;
- L'Indennizzo sarà di 5.000,00 Euro

Esempio 2 - Danno inferiore alla somma assicurata con *Franchigia*

- Valore globale dei beni assicurati: 10.000,00 Euro;
- Franchigia 100,00 Euro;
- Somma assicurata: 5.000,00 Euro;
- Si verifica un danno di 3.000,00 Euro;
- L'Indennizzo sarà di 2.900,00 Euro

3.12 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

3.13 Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Sezione 4 Furto

Che cosa è assicurato e come?



4.1 Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione copre i Danni materiali e diretti subiti per la sottrazione o il tentativo di sottrazione del Contenuto posto nei locali delle Ubicazioni indicate in Polizza in conseguenza degli "Eventi assicurati", descritti al Capitolo 1.2.

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

L'Assicurazione è prestata nella Forma di Assicurazione a *Primo rischio assoluto*, ovvero senza l'applicazione della *Regola proporzio*nale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, ed **entro i limiti della somma assicurata indicata in** *Polizza* **per ciascuna** *Ubicazione*.

L'Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo.

4.2 Eventi assicurati

- a) Furto commesso:
 - con rottura o *Scasso* delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui al Paragrafo 4.3 del presente Capitolo;**
 - con sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento;
 - con effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri
 - mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o *Scasso* delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
 - da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva a locali chiusi;
 - con impiego di attrezzi o mediante particolare agilità personale, quando le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria mediante introduzione nei locali con modalità diversa da quella ordinaria;
 - dai *Prestatori di lavoro* fuori dall'orario di lavoro, a condizione che:
 - l'autore del *Furto* non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
 - il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- b) Rapina avvenuta nei locali anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- c) Furto, Rapina e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'Assicurazione indennizza le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il Contenuto, senza l'applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;
- d) Furto, Rapina di Merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza l'applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;
- e) Furto e Rapina di Merci e/o attrezzature, pertinenti la Struttura ricettiva assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi Familiari o da Prestatori di lavoro. L'Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. La garanzia è prestata sino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto.

La garanzia inoltre comprende:

- f) i Danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto o Rapina:
 - I. alle Cose assicurate, escluso denaro e Valori, sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto;
 - II. al Fabbricato, compresi i mezzi di chiusura e i mezzi di protezione, alle recinzioni e i cancelli, casseforti, armadi corazzati e blocchi di Cassette di sicurezza, alle Lastre o provocati dalle Forze dell'ordine o da organi di vigilanza privata allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto.

4.3 Mezzi di chiusura dei locali

Le garanzie di cui al capitolo 1.2. "Eventi assicurati" sono operanti a condizione che:

- le pareti ed i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle caratteristiche costruttive, la cui descrizione è riportata nel Glossario, fra "Costruzione Tradizionale", "Costruzione in Bioedilizia";
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate sia situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

4.4 Mezzi di chiusura dei locali non conformi

Sono esclusi i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di *Serramenti* o inferriate.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti al precedente Paragrafo 4.3 "Mezzi di chiusura dei locali", la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato*, previa applicazione dell'eventuale *Franchigia* prevista, il 75% del *Danno liquidabile* a termini delle Condizioni di *Assicurazione*, restando il rimanente 25% a carico dell' *Assicurato* stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

L'Indennizzo verrà liquidato integralmente:

- se l'autore del *reato* si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi;
- pur in assenza di segni di effrazione ai mezzi di protezione e chiusura se, durante le ore di apertura dell'esercizio, vi sia costante presenza dell'Assicurato, dei suoi Familiari o della persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle Cose assicurate.

4.5 Altre garanzie sempre operanti

4.5.1 Indennità aggiuntiva

La Compagnia riconosce all'Assicurato il rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate:

- a) costi sostenuti per la documentazione del danno;
- b) costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.

Il rimborso viene effettuato **entro il limite del 10**% **dell'Indennizzo liquidato,** fermo quanto previsto al Paragrafo "Limite massimo di *Indennizzo*" del Capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?".

4.5.2 Trasloco

Qualora il *Contraente elo Assicurato*, **con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso**, comunichi per iscritto all'*Intermediario assicurativo* la data di inizio trasloco in *Ubicazione* diversa da quelle indicate in *Polizza*, l'*Assicurazione* si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di *Indennizzo* previsti, anche per la nuova *Ubicazione*, purché ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio del trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in *Polizza*.

4.6 Garanzie Premium

Le seguenti condizioni sono operanti solo se richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

4.6.1 Danni cagionati dai ladri

La garanzia comprende i *Danni materiali e diretti* causati dai ladri al *Fabbricato*, compresi i mezzi di chiusura, i mezzi di protezione, le recinzioni e i cancelli, allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre, le *Cose* assicurate, o provocati dalle *Forze dell'ordine* o da organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori.

La garanzia è prestata:

- sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in *Polizza* per ciascuna *Ubicazione* ed in eccedenza a quanto previsto nel Capitolo "Che cosa è assicurato e come?" al Paragrafo 4.2 "Eventi assicurati" lettera a);
- fermo restando quanto previsto nel Capitolo "Come è gestito il Sinistro?" al paragrafo 4.19 "Limite massimo di Indennizzo".

4.7 Opzioni con riduzione del Premio

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

4.7.1 Forma con Franchigia

Se per le Ubicazioni elencate in *Polizza* è stata scelta ed espressamente indicata la "Forma con *Franchigia*", le garanzie previste nella presente sezione di garanzia "*Furto*" sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* pari all'importo indicato in *Polizza*, fatta eccezione per:

- le garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente clausola;
- · le garanzie che prevedono uno specifico Scoperto.

Che cosa non è assicurato?



4.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in relazione con tali eventi;
- agevolati dal Contraente e/o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il Contraente e/o l'Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comuni-
 - persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al *Contraente e/o* all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'*Assicurato*, se questi è una Società.

È fatto salvo quanto previsto al Capitolo "Cosa è assicurato e come?", Paragrafo 4.2 lett. a) relativamente al *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro*;

- 3) causati alle Cose assicurate da Incendi, Esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro, anche se il Furto non è avvenuto;
- 4) Riscontrati in occasione di inventario



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.9 Come procedere in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1) Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;

- 2) Sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - · generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- copia denuncia alla autorità giudiziaria;
- inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato;
- documentazione fiscale dei beni dichiarati sottratti;
- documentazione fiscale dei beni rimpiazzati;
- scritture contabili;
- documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- eventuali fotografie;
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante.

Inoltre, su richiesta **motivata** di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "4.12 Tempistiche di gestione del *Sinistro*").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.

4.10 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, nasconde, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilità il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Come è gestito il Sinistro?



4.11 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente e/o Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- b) su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ri *Partite* a metà.

4.12 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata al Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", **la Compagnia avrà 60** giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

Entro tale termine la Compagnia:

- formulerà una proposta di Indennizzo; oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

4.13 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

4.14 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al Paragrafo 4.15 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" del presente Capitolo;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del Paragrafo 4.11 "Procedura per la valutazione del danno" del presente Capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

4.15 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:

1) Macchinario - Attrezzatura - Arredamento - Apparecchiature elettroniche

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o con equivalente rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

2) Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione com Merciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

3) Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti:

- superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";
- uguale o inferiore al "valore al momento del Sinistro", non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

4) Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento / avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

4.16 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.17 Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

4.18 Reintegro gratuito della somma assicurata

In caso di *Sinistro* le somme assicurate e i relativi limiti di *Indennizzo* non si intendono ridotti dell'importo del danno indennizzabile, ma rimangono ferme quelle indicate in *Polizza*.

4.19 Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la *Compagnia* può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

4.20 Recupero delle Cose asportate

Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'*Assicurato* fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di *Assicurazione*; il resto spetta alla *Compagnia*.

Sezione 5 Responsabilità civile

Che cosa è assicurato e come?



5.1 Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei Fabbricati identificati in *Polizza* e delle relative parti comuni, compresi:

- a) ascensori e montacarichi;
- b) antenne radiotelevisive;
- c) spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi);
- d) strade private, parcheggi e piscine facenti parte della Struttura ricettiva;
- e) recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri);
- f) cancelli anche automatici.

Qualora la *Struttura ricettiva* occupi una porzione di condominio della quale l'*Assicurato* è proprietario, l'*Assicurazione* comprende sia la responsabilità per i danni di cui egli debba rispondere in proprio, sia la quota di cui l'*Assicurato* debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

L'Assicurazione vale anche per:

- 1) la Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- 2) la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei Fabbricati assicurati, e quella a lui derivante in qualità di Committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), la garanzia opera purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) e successive modifiche e/o integrazioni;
- 3) i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale o Occlusione di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del Fabbricato, con applicazione di una Franchigia di 500,00 Euro per Sinistro:
- 4) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, tetti e dalle coperture in genere.

Le garanzie sono prestate entro il limite del Massimale indicato in Polizza.

5.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a) che precede quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Sono tuttavia considerati "terzi", limitatamente alle lesioni corporali (escluse le *Malattie professionali*), i *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti.

5.3 Altre garanzie sempre operanti

5.3.1 Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, com-Merciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a Sinistro indennizzabile a termini della garanzia Responsabilità Civile.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 12 del paragrafo 5.4. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", entro il *Limite di risarcimento* di 150.000,00 Euro per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa* e con applicazione di una *Franchigia* di 1.500,00 Euro per *Sinistro*.

5.3.2 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, incaricando, se necessario, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un quarto del *Massimale* indicato in *Polizza* per la tipologia di danno a cui si riferisce l'azione.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale*, le spese sono ri*Partite* fra la *Compagnia* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Che cosa non è assicurato?



5.4 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1. prodotti da spargimento di acque o da *Rigurgito* di fogne, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 5.1 "Responsabilità Civile della proprietà del *Fabbricato*" del Capitolo "Che cosa è assicurato e come?";
- 2. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- 3. alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 4. da Furto:
- 5. alle Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 6. derivanti dall'esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, comMerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro Familiari nei fabbricati indicati in Polizza
- 7. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 5.1. "Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato" del Capitolo "Che cosa è assicurato e come?":
- 8. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 9. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- 10. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- 11. da detenzione o impiego di esplosivi;
- 12. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 5.3.1. "Danni da interruzione e sospensione di attività" del Capitolo "Che cosa è assicurato e come?";
- 13. derivanti da amianto o Chrysotile;
- 14. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.

Sono anche esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Cosa fare in caso di Sinistro?



5.5 Come procedere in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
- tipologia ed elenco dei danni;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.
- recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
- b) eventuale richiesta danni;
- c) documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- d) eventuali atti giudiziari;
- e) sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- f) copia denuncia alle Autorità;
- g) copia della fattura relativa al soggiorno con indicazione del prezzo giornaliero della camera;
- h) documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- i) abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- j) attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- k) visura camerale alla data dell'evento
- I) copia licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- m) copia attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- n) eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal *Contraente/Assicurato* (come ad esempio: Titoli autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL).
- o) copia titolo abilitativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se dipendente dell'Assicurato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- p) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo danneggiato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- q) copia certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- r) copia certificazione di conformità delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- s) copia autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- t) copia titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni ed equestre (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- u) copia del titolo di acquisto per i servizi accessori forniti (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- v) copia ricevuta di *Valori elo Preziosi* se consegnati all'*Assicurato* e copia fattura attestante la sostituzione della serratura forzata (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- w) dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- x) in caso di Sinistro RCO, oltre a quanto richiesto per il Sinistro Responsabilità Civile:
- y) denuncia dell'Infortunio a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- z) diffide/Rivalse INAIL;
- aa) documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- bb) documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);

cc) piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti); dd) libro Unico del Lavoro

Inoltre, su richiesta motivata di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del Sinistro).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.

Come è gestito il Sinistro?



5.6 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

La Compagnia entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della Polizza per il Sinistro.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

5.7 Pagamento dell'Indennizzo o Risarcimento

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:

- a) atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- b) documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- c) intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- d) nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente*, l'*Assicurato* o il danneggiato hanno consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.

Sezione 6 Tutela legale

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona. Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.

Per le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla sezione C - "Cosa fare in caso di Sinistro?".

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.

Che cosa è assicurato e come?



6.1 Tutela della proprietà immobiliare

La Compagnia si fa carico del Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato negli eventi relativi alla proprietà degli immobili indicati in Polizza.

Le garanzie operano a favore del Contraente, proprietario degli immobili indicati in Polizza.

Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- a) nell'ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- b) in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.

La garanzia vale nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e alle condizioni che seguono.

- 1. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:
 - a) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* Colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
 - b) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* Doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - · l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale,
 - · il Reato sia derubricato da doloso a colposo.

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000,00 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile la *Compagnia* richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;

- c) subisca Danni da responsabilità extracontrattuale all'immobile o al suo contenuto, a causa di un fatto illecito di terzi;
- d) debba sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di *Danni da responsabilità extracontrattuale* avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. <u>Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il</u> *Sinistro* sia coperto da una apposita *Assicurazione* di Responsabilità Civile e a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero *Massimale*, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile.

L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS;

e) debba sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il cui valore sia superiore a 250,00 Euro;

relative a

- contratti di manutenzione o di Ristrutturazione degli immobili indicati in Polizza,
- · diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in Polizza;
- f) debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro una Sanzione amministrativa pecuniaria, di importo pari o superiore a 500,00 Euro.
- 1.1 La garanzia si estende inoltre, in riferimento al punto 1 lett. a), b) e f) alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di Attacco Informatico, in caso di:
 - a) Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari;
 - b) Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Per gli eventi sopra indicati al punto 1, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
 - a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
 - b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'*Assicurato* scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di 3.000,00 Euro per Sinistro**;
 - c) Spese peritali;
 - d) Spese di giustizia nel procedimento penale;
 - e) Spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
 - f) Spese legali conseguenti ad una *Transazione* purché siano state autorizzate da *DAS*, secondo le regole previste alla presente Sezione;
 - g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
 - h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, nei limiti del Massimale di 500,00 Euro;
 - l) spese degli arbitri e del legale intervenuti in *Arbitrato*, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
 - m) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
 - n) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di 2 tentativi;
 - o) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
- 3. Per tutte le garanzie assicurate la compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Garanzie premium

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo sovrappremio.

Vertenze con il locatario

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della proprietà degli immobili indicati in Polizza, quando siano dati in locazione.

La garanzia vale esclusivamente per:

- a) controversie con il locatario nel caso in cui l'immobile subisca dei danni per fatto illecito del medesimo;
- b) azione di sfratto nei confronti del locatario per morosità. In tal caso è garantita anche l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.

Che cosa non è assicurato?



6.2 Tutela della proprietà immobiliare

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 250,00 Euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;

- d) se il valore economico oggetto della Sanzione amministrativa è inferiore a 500,00 Euro;
- e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- f) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- g) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una Sanzione amministrativa;
- h) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in Polizza;
- i) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- j) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- k) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- I) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- m) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- n) controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'Assicurato, se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile,
 - se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- o) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del Reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

1. La Compagnia non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*" e "Gestione delle prestazioni";
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nel capitolo "Che cosa è assicurato e come?" Paragrafo "Tutela della proprietà immobiliare" punto 2 lett. b);
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle alla *Compagnia* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) anticipo superiore ai 3.000,00 Euro delle spese in caso di procedimento penale per Delitto doloso;
- i) spese del legale in caso di procedimento penale per *Delitto* doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del *Reato* e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- j) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- k) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- m) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500,00 Euro.

Quando comincia e quando finisce la copertura?



6.3 Tutela della proprietà immobiliare

Un evento è considerato in garanzia:

- in caso di controversie contrattuali previste nel Capitolo "Che cosa è assicurato e come?" Paragrafo "Tutela della Proprietà immobiliare" ai punti 1 lett. e) e 3, dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- negli altri casi, dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

Per determinare la data in cui avviene un evento, la Compagnia considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento* di *Danni da Responsabilità Extracontrattuale*;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;

c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale. Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la *Compagnia* prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'Informazione di garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).

Cosa fare in caso di Sinistro?



6.4 Denuncia del Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente a:

- **a.** *DAS* chiamando il numero verde 800 345543. *DAS* raccoglierà la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
- b. il proprio Intermediario assicurativo, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'*Assicurato* dovrà chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di *Polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di procedimento penale, <u>l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.</u>

In caso di *Danno da responsabilità extracontrattuale* avanzata da terzi, al momento della denuncia di *Sinistro* l'*Assicurato* è tenuto a dichiarare a *DAS* l'esistenza e l'operatività della *Polizza* di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di *DAS*.

Come è gestito il Sinistro?



- 1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
 - b) per la risoluzione della controversia, *DAS* valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
 - c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
- 2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:
 - a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'*Assicurato* in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
 - b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi.
 L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

- 3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
 - a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
 - b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
 - c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
 - d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'*Assicurato* decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, *DAS* non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
- 4. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:
 - a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati:
 - c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
- 5. Per avere diritto alle prestazioni l'Assicurato deve:
 - a) denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
 - b) aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
 - c) prima di incaricare un legale o un perito, avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
 - d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*.

Inoltre, senza la preventiva autorizzazione di *DAS*, l'*Assicurato* non può concludere con la controparte alcuna *Transazione* o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di *DAS* spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale. Se l'*Assicurato* procede senza autorizzazione, *DAS* garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Esonero di responsabilità

1 La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

2 La *Compagnia* e *DAS* non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'*Assicurato*.

Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

- 1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*Assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia l'*Assicurato* sia *DAS* possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
- 2. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e *Rischio*. Se dalla sua azione l'*Assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto dalla *Polizza*.
- 4. Qualora l'*Assicurato* intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del Massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Allegato 1 Modelli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare la denuncia del *Sinistro* e rendere più veloce la liquidazione del danno. La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e a inoltrarlo al suo *Intermediario assicurativo*.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di *Furto* o di *Incendio* di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

Modulo denuncia Sinistro Incendio e Danni alla proprietà Rottura lastre Furto



Zurich Relax

Polizza numero:
Assicurato:
(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:
(telefono, email)
Descrizione
 Indicare di seguito: descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo <i>Rischio</i> (se possibile indicare numero di <i>Polizza</i> e <i>Compagnia</i>

Modulistica

Allegare:

- · verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del Fabbricato riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le

- dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
- contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo;
- eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il Furto.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/ iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, *Intermediari assicurativi*, brokers. Compagnie di *Assicurazione*, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo	Firma (leggibile) del Contraente
Data e luogo	Firma (leggibile) dell'Assicurato(quando non sia lo stesso Contraente)

Modulo denuncia Sinistro Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato



Zurich Relax

Polizza numero:		
Assicurato:		
	(nome cognome o ragione sociale)	
Contatti:		
	(telefono, email)	



Descrizione

Indicare di sequito:

- · descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili
- · tipologia ed elenco dei danni
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio



Modulistica

Allegare:

- relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
- eventuale richiesta danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;

- sopralluogo/Verbale autorità intervenute; copia denuncia alle Autorità; copia della fattura relativa al soggiorno con indicazione del prezzo giornaliero della camera;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- copia di abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- copia dell'attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature, delle aree di gioco e degli impianti messi a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- visura camerale alla data dell'evento;
- copia licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- copia attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal *Contraente/Assicurato* (come ad esempio: Titoli autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL).
- copia titolo abilitativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se dipendente dell'Assicurato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- · copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà

- del veicolo danneggiato (se pertinente con la dinamica del
- copia certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- copia titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni ed equestre (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia del titolo di acquisto per i servizi accessori forniti (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- copia ricevuta di Valori e/o preziosi se consegnati all'Assicurato e copia fattura attestante la sostituzione della serratura forzata (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- in caso di Sinistro RCO, oltre a quanto richiesto per il Sinistro Responsabilità Civile:
- denuncia dell'Infortunio a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- diffide/Rivalse INAIL;
- documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti).
- libro Unico del Lavoro



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/ iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo	Firma (leggibile) del Contraente
Data e luogo	Firma (leggibile) dell'Assicurato



modello P.0373.CGA - ed. 01.2022

